

La Camera, di fronte alla comunicazione del Presidente, dovrà dire se accetta o no le dimissioni. Indipendentemente dal voto della Camera, e sopra tutto nella ipotesi che il voto della Camera sia di reiezione di queste dimissioni, la Giunta delle elezioni sarà investita, per sua naturale competenza, dell'esame della posizione particolare in cui è posto il collega onorevole Caetani; per cui credo che, dopo che il nostro Presidente ci ha dato comunicazione delle dimissioni di un collega, la Camera non possa fare a meno di pronunciarsi accettando o non accettando queste dimissioni. La competenza della Giunta si riferisce a una materia assolutamente ed esclusivamente giuridica.

**PRESIDENTE.** Non credo che la Camera renda un buon servizio al collega onorevole Caetani discutendo intorno alle dimissioni che egli ha dato. L'onorevole Caetani ha dato le dimissioni indipendentemente da ogni considerazione d'indole giuridica, per ragioni di delicatezza.

Egli, quando è stato incaricato, dalla fiducia del Re, di rappresentare l'Italia presso gli Stati Uniti, ha creduto suo dovere di dimettersi da deputato. Lasciamo per ora la questione in questi termini: sarà l'omaggio migliore che possiamo rendere alla rettitudine dell'onorevole Caetani. (*Vivissime approvazioni*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti. Ne ha facoltà.

**BENEDETTI.** Mi permetto di ricordare alla Camera un precedente. L'onorevole Ferdinando Martini fu nominato governatore dell'Eritrea, e tenne la carica di deputato per dieci anni. Invocando questo precedente, anche a nome dei colleghi del gruppo, mi permetto di pregare la Camera di respingere le dimissioni dell'onorevole Caetani. (*Vive approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

**MODIGLIANI.** Non debbo aggiungere nulla alle dichiarazioni del nostro Presidente.

Mi piace però ripetere che non ammetto che la mia proposta possa in nessuna maniera essere interpretata come intesa a svalutare, come che sia, l'atto del collega onorevole Caetani.

Il fatto che egli abbia voluto, e saputo dimostrare la propria delicatezza resta. Esso è consacrato nella sua lettera di dimissioni.

La Camera però, dato atto di questo, non può assolutamente, con un voto sia pure ispirato dal desiderio di avallare la delicatezza del dimissionario, pregiudicare

la soluzione della questione che è prettamente giuridica e costituzionale.

La Camera che ha sentito il perchè delle dimissioni, e non potendo seriamente motivare il voto che le respingesse con argomenti di cortesia, emetterebbe un voto sulla posizione giuridica e costituzionale del collega. Ora appunto per evitare che la Camera pregiudichi, in qualsiasi maniera, col suo voto, il parere della Giunta delle elezioni (che è la sola competente a decidere), non resta da fare altro che soprassedere sul voto, e rimettere la questione alla Giunta delle elezioni.

Il collega onorevole Benedetti ha ricordato un precedente.

Ma davvero esso non mi par fatto per consigliare minor severità nell'esame dei casi del genere, li segnali o no all'attenzione degli organi competenti la delicatezza degli interessati.

E appunto perchè in quel caso, e forse in altri, non si fu sufficientemente vigili, occorre ora che una maggiore vigilanza su questi stati di fatto e di diritto sia esercitata.

Essa è necessaria e doverosa. Insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanza di Scalea. Ne ha facoltà.

**LANZA DI SCALEA.** Dopo le dichiarazioni fatte dal nostro illustre Presidente a me non resta che rendere omaggio all'atto dell'onorevole Caetani, e pregare la Camera di prendere atto delle sue dimissioni.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prima di porre a partito le dimissioni dell'onorevole collega Caetani io credo mio dovere di ricordare, non alla Camera, ma a me stesso, le disposizioni degli articoli 91, 92 e 95 della legge elettorale politica.

L'articolo 91 stabilisce che « non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato » tranne alcune eccezioni. Tra queste non vi è quella di ambasciatore.

L'articolo 92 stabilisce che « sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente ».

E se l'articolo 92 non bastasse, l'articolo 95 stabilisce che « i diplomatici, i consoli, i vice consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia, quanto all'estero, non possono essere deputati ».